

Co.Re.Com. Cal/BA

DELIBERAZIONE N. 134

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - SGROMO xxxxx c/ BT ITALIA xxxx
N. xxx xxxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 15/05/2014, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 10 gennaio 2014, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 1123, con cui la ricorrente, ha chiesto l'intervento di questo organismo per la definizione della controversia in essere con la Società BT Italia; ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

la nota del 24 gennaio 2014 (prot. n. 3532), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante, ha esperito davanti a questo Co.Re.Com., tentativo di conciliazione contro l'operatore BT Italia, che si è concluso, con un verbale di mancata conciliazione. Successivamente il 10 gennaio 2014, ha depositato istanza di definizione della controversia con cui ha rappresentato che:

- La ricorrente ha stipulato un contratto per la fornitura del servizio telefonico e adsl con l'operatore Wind. Nel mese di maggio 2013, la società ha richiesto la linea e il codice di migrazione al precedente gestore BT Italia.
- La BT ha rilasciato la linea il 22 luglio, e il servizio con la Wind è stato attivato il 9 settembre 2013.
- Dal 30 maggio al 9 settembre 2013, la ricorrente è rimasta priva di linea telefonica con sospensione dei servizi di fonia e adsl.
- Ha fatto presente che per tale disservizio ha subito numerosi disagi in quanto alla suddetta linea è collegato un sistema di allarme e la linea dello studio legale.

Ha richiesto un: "*congruo indennizzo per i danni subiti dal disservizio causato dalla Bt Italia*".

Con nota del 24 gennaio 2014, le parti venivano invitate a presentare memorie e documenti. Nessuna delle parti ha depositato documentazione e/o integrazioni a supporto della propria posizione.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento pertanto, ricorrono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso. In via procedurale, e tuttavia, del tutto assorbente anche in ordine al merito dell'istanza, occorre rilevare che la deducente, ha già proposto istanza di conciliazione innanzi al Co.Re.com. adito, per la stessa utenza telefonica di cui in oggetto, avente il medesimo oggetto della controversia presentata il 10 gennaio 2014.

In effetti, la medesima istanza recante lo stesso *petitum*, risulta già essere stata trattata da questo Co.Re.Com. in sede di conciliazione, e chiusa con un accordo conciliativo tra le parti con cui è stato riconosciuto alla signora Sgromo C. un indennizzo pari a Euro 1.000,00 per i disservizi subiti, sicché la richiesta dell'istante è da ritenersi pienamente soddisfatta. Siffatto assorbente rilievo, è di per sé sufficiente per la declaratoria di rigetto della domanda attorea che risulta altresì inaccoglibile anche in punto di merito.

Resta salva la facoltà dell'istante di adire, per quanto di competenza, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese.

Per tutto quanto sopra esposto:

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Il rigetto per inammissibilità dell'istanza presentata dalla signora Sgromo C. nei confronti dell'operatore BT Italia.

- E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

V. Il Direttore

f.to Avv. Rosario Carnevale

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro